

3360/111


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RENATO LUIGI CALABRESE
Dott. MARIO ROTELLA
Dott. VITO SCALERA
Dott. GIAN GIACOMO SANDRELLI
Dott. ULIANA ARMANO

ha pronunciato la seguente

sul ricorso proposto da:

1)

SENTENZA

N. IL 30/07/1967

avverso la sentenza n. 8/2008 TRIBUNALE di CATANZARO, del
30/09/2009

visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIERZA del 11/11/2010 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ULIANA ARMANO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. *Giovanni Anselmo*
che ha concluso per i *reumati*.

UDIENZA PUBBLICA
DEL 11/11/2010

SENTEZA
N. 8532
REGISTRO GENERALE
N. 8106/2010

- Presidente - SENTENZA
- Consigliere - N. 8532
- Consigliere - REGISTRO GENERALE
- Consigliere - N. 8106/2010
- Rel. Consigliere -



Udito, per la parte civile, l'Avv.

Udit i difensori Avv. *Nicola Petruccio* olio Velletri.

Fatto e Diritto

proponeva ricorso per Cassazione avverso la sentenza d Tribunale di Catanzaro che ,in sede di appello, confermava la sentenza del Giudice di Pace di Catanzaro che aveva ritenuto la ricorrente responsabile del delitto di ingiuria in danno di la e l'aveva condannata alla pena di euro 800,00 di multa ed al risarcimento dei danni in favore della parte civile.

Deduceva l'improcedibilità del reato perché nella querela presentata dalla mancava la richiesta di punizione della denunciata;la rinuncia all'azione penale per aver la presentato in sede civile domanda di risarcimento del danno;la violazione del diritto di difesa perché le richieste istruttorie negate dal primo giudice erano state ammesse in appello ;l'insussistenza della valenza diffamatoria della condotta.

Il ricorso è solo parzialmente fondato e deve essere accolto nella misura che di seguito si indicherà. Infondati sono tutti i motivi di ricorso relativi al riconoscimento della penale responsabilità della ricorrente.

Preliminarmente deve affermarsi che il reato era procedibile in quanto la ha proposto regolare querela con l'indicazione dei fatti ritenuti offensivi del suo onore e della persona che li aveva commessi.

Non è necessario nella querela chiedere espressamente la condanna della persona denunciata, in quanto la stessa proposizione dell'atto indica la volontà della parte che lo Stato intervenga per punire condotte ritenute penalmente rilevanti.

Non vi è stata nessuna violazione del diritto di difesa in quanto rientra nella dinamica processuale, prevista espressamente dal legislatore, la possibilità che il giudice di appello riapra l'istruttoria per ascoltare testi la cui deposizione non era stata ritenuta rilevante dal giudice di primo grado.

In ordine al contenuto delle espressioni pronunziate dall'imputata nei confronti della , i giudici di appello hanno fornito amnia . adeguata e condivisibile motivazione in ordine alla natura della stessa lesiva dell'onore della .

Infatti i giudici di appello hanno sottolineato che sul piano della lesività giuridica la frase ingiuriosa pronunciata dalla nei confronti della "sei un cesso ,ma ti sei vista ? ...sono la moglie di e questo cesso è l'amante ", viene ad assumere una particolare carica offensiva se rapportata al contesto in cui è stata pronunciata e riferita al ruolo professionale e all'ambiente sociale della parte offesa. La infatti svolge la professione di avvocato e la frase ingiuriosa indirizzata è stata rivolta in pieno centro cittadino, addirittura a pochi metri dal Tribunale, tant'è che il luogo in cui si è verificato l'episodio rappresenta il punto di incontro di appartenenti all'ordine degli avvocati.

Giustamente i giudici di merito hanno ritenuto che la condotta ascrivibile all'imputata integra la fattispecie delineata dall'art.594 c.p in quanto le parole profferite sono sicuramente tali da offendere l'aspetto fisico ed esteriore e sono idonee a ledere la sfera personale e privata di una donna, la cui immagine è stata offuscata anche nell'ambito del proprio ambiente professionale.

Fondato è invece il motivo di ricorso relativo alla costituzione di parte civile della nel procedimento penale.

Infatti risulta aver iniziato con citazione del 12-12-2008 , dopo la pronunzia della sentenza di primo grado, un procedimento civile diretto ad ottenere il risarcimento del danno affermando erroneamente che la sentenza penale di condanna era passata in giudicato. Infatti la proposizione dell'azione civile, dopo che questa è stata precedentemente proposta in sede penale, comporta la revoca della costituzione di parte civile e l'estinzione del rapporto processuale civile nel processo penale e ciò impedisce al giudice penale di mantenere ferme le statuzioni civili relative ad un rapporto processuale ormai estinto. Sez. 4, Sentenza n. 31320 del 15/04/2004

Pertanto , preso atto della revoca, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio in ordine alla costituzione di parte civile.


P.Q.M

La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla costituzione di parte civile che elimina.

Rigetta nel resto il ricorso .

Roma 11-11-2010

Il Consigliere estens.



Il Presidente

